LAVORO | D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – Obbligo di certificazione dei contratti – Limitazione ai contratti cd atipici – Superamento della circolare INL n. 694 del 24 gennaio 2024

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 11, 2024

Con la nota n. 694 del 24 gennaio 2024, l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva risposto a richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti l'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto. Come noto, secondo la disciplina del DPR 177/2011, almeno il 30% del personale impiegato nell'attività relativa a lavori in ambienti confinati deve essere assunto "*con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*".

Nel commentare il tema della certificazione dei contratti di lavoro, l'Ispettorato aveva evidenziato che "*qualora l'impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie*

contrattuali, allora l'impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l'impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto "commerciale" di appalto".

In particolare, risaltava l'indicazione secondo cui, in caso di ricorso al contratto di appalto, "*occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato*".

Una impostazione esattamente contraria a quanto affermato dal medesimo Ispettorato con la precedente nota 11649 del 27 giugno 2013, secondo la quale "*qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, D.Lgs. n. 276/2003*".

Il nostro Sistema centrale – rilevando l'improprietà della certificazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ha sollecitato l'Ispettorato a rivedere la propria posizione, e a confermare la necessità di certificare la bontà dei contratti di lavoro esclusivamente laddove si tratti di contatti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato.

Con la nota n. 1937 del 7 marzo 2024, l'Ispettorato – anticipando una iniziativa normativa per apportare alcuni chiarimenti al DPR 177/2011 (del quale anche Confindustria ha da tempo denunciato alcune improprietà e difficoltà applicative) – ha accolto la sollecitazione ed ha precisato

che “ *nelle more degli esiti di tale iniziativa, debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato*”.

Resta, ovviamente, confermato che non occorre certificare i contratti commerciali, considerato che il rinvio al titolo VIII, capo I, del Dlgs 276/2003 afferisce alla certificazione dei contratti di lavoro.

All.to[inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE(U).0001937.07-03-2024 (1)]

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2024
https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2024/03/selezione-articoli_11-marzo-2024.pdf

---

Aeroporto, prima prova di decollo e atterraggio <